COMUNE DI BORGHETTO DI VARA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Prot. n. 4683
07/07/2023

Ordinanza n. 1146 del 05. 07 . 2023

OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, taglio della vegetazione incolta per la prevenzione del rischio incendi e la tutela dell'igiene pubblica

IL SINDACO

TENUTO CONTO CHE col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è doveroso attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale;

CONSIDERATO CHE

- l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita altresì la propagazione di vegetazione infestante favorendo la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica, in particolare di topi, rettili, zanzare, mosche e zecche), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale. Tale incuria può inoltre ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono una situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini e costituiscono aree di possibile di innesco e propagazione di incendi ,che ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, gli inquilini o coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre ai sensi dell'art.50 TUEL;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Nelle aree ricadenti nel centro urbano e nelle periferie ad esso adiacenti, sia di proprietà pubblica che privata, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba;

2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia sull'area privata, sia sulla pubblica via prospicente se quest'ultima risulta invasa dalla vegetazione proveniente dall'area privata;

3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;

4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;

5. Ai proprietari delle aree urbane è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato.

E' consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.

Le disposizioni previste nei punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro e non oltre il 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la sicurezza, salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

- che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 250,00** ;

- Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

DEMANDA

gli organi di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034 e al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune.
La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.
La consegna in copia del presente atto alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede
- Stazione Carabinieri di Borghetto di Vara
- Servizio Ambiente e Salute ASL 5 La Spezia
- Stazione Carabinieri Forestali Borghetto di Vara
- "GRUPPO COMUNALE DI PC/AIB DI BORGHETTO DI VARA"
- ARTE La Spezia
- Alla popolazione mediante affissione o altri canali di diffusione.

Il Sindaco
Coduri Stefano

